

ORDINANZA N. 36/2026 DEL 07/08/2026

OGGETTO: MISURE DI TUTELA AMBIENTALE, PREVENZIONE DEGLI INCENDI, SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO, DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO PRESSO L' AREA VERDE SITA IN LOCALITÀ "CUEL".

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Comune di Sarezzo ha in essere un contratto di comodato d'uso gratuito fino al 10/11/2027 relativamente all'area verde sita in località "Cuel" identificata catastalmente al foglio 9 particella 61, destinata alla fruizione pubblica quale area di particolare pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico e da tempo utilizzata come luogo in cui si svolge la manifestazione tradizionale del presepe vivente nei mesi di dicembre e gennaio;
- tale area rappresenta un importante patrimonio collettivo, frequentato quotidianamente da cittadini, famiglie, escursionisti e sportivi;
- negli ultimi anni si sono verificati episodi di campeggio abusivo, bivacco, pernottamento, accensione di fuochi, utilizzo di barbecue e fornelli, abbandono di rifiuti, disturbo della quiete pubblica e comportamenti incompatibili con la destinazione dell'area;
- tali condotte compromettono il decoro, l'igiene, la sicurezza pubblica e la conservazione dell'ambiente naturale, oltre ad aumentare sensibilmente il rischio di incendio boschivo, soprattutto durante la stagione estiva;

CONSIDERATO CHE

- la tutela del patrimonio ambientale costituisce interesse pubblico primario;
- è necessario garantire la sicurezza dei cittadini e preservare l'integrità dell'ecosistema;
- l'accensione incontrollata di fuochi costituisce un concreto pericolo per l'incolumità pubblica e per il patrimonio boschivo;
- il campeggio e il pernottamento abusivi determinano situazioni di degrado ambientale e difficoltà nei controlli da parte degli organi di vigilanza;
- l'abbandono dei rifiuti compromette il decoro dell'area, favorisce la proliferazione di animali infestanti e comporta rilevanti costi di pulizia a carico della collettività;

RITENUTO

necessario disciplinare l'utilizzo dell'area mediante l'introduzione di specifici divieti finalizzati alla tutela dell'ambiente, della sicurezza e del patrimonio pubblico;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- la Legge Regionale Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31;
- la Legge Regionale Lombardia 30 novembre 1983, n. 86;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

A decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a revoca, nell'area verde sita in località "Cuel" identificata catastalmente al foglio 9 particella 61, individuata nella planimetria allegata quale parte integrante del presente provvedimento, si applicano le seguenti disposizioni.

1. Divieto di campeggio e bivacco.

È vietato:

- installare tende;
- campeggiare;
- bivaccare;
- predisporre ricoveri di fortuna;
- installare gazebo, teloni o analoghe strutture finalizzate al soggiorno prolungato.

2. Divieto di pernottamento

È vietato il pernottamento, anche senza installazione di tende o altre strutture, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente.

3. Divieto di accensione di fuochi

È vietato:

- accendere fuochi;
- accendere falò;
- utilizzare barbecue;
- utilizzare carbonella;
- utilizzare bracieri;
- utilizzare fornelli alimentati a gas, alcool o altri combustibili;
- bruciare residui vegetali;
- disperdere brace o cenere ancora calda.

4. Divieto di materiale pirotecnico

È vietato utilizzare:

- petardi;
- fuochi artificiali;
- razzi;
- lanterne volanti;
- ordigni esplodenti;
- qualsiasi altro materiale pirotecnico.

5. Divieto di abbandono dei rifiuti

È vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura;
- lasciare sacchi, bottiglie, lattine, contenitori, stoviglie o residui alimentari;
- disperdere mozziconi di sigaretta o altri materiali.

Ogni utilizzatore dell'area è tenuto a conferire correttamente i rifiuti negli appositi contenitori ovvero ad asportarli.

6. Tutela della vegetazione

È vietato:

- tagliare o danneggiare alberi e arbusti;
- rompere rami;
- incidere cortecce;
- estirpare piante;
- raccogliere specie vegetali protette;
- alterare il suolo mediante scavi o movimentazioni non autorizzate.

7. Tutela della fauna

È vietato:

- molestare la fauna selvatica;
- catturare animali;
- inseguirli;
- alimentare animali selvatici con modalità idonee ad alterarne il comportamento naturale;
- disturbare siti di nidificazione.

8. Emissioni sonore

È vietato utilizzare impianti di amplificazione sonora o tenere comportamenti rumorosi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica e alla fauna.

9. Circolazione dei veicoli

È vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore al di fuori delle aree espressamente consentite, fatti salvi:

- Mezzi di soccorso;
- Forze di Polizia;
- Vigili del Fuoco;
- Veicoli del Comune di Sarezzo;
- Veicoli in uso al personale incaricato della manutenzione;
- Soggetti autorizzati.

10. Tutela del patrimonio pubblico

È vietato imbrattare, danneggiare o manomettere:

- panchine;
- tavoli;
- cartellonistica;
- staccionate;
- giochi;
- cestini;
- manufatti;
- qualsiasi altro bene pubblico presente nell'area.

11. Animali

I proprietari di animali devono custodirli nel rispetto della normativa vigente, evitando qualsiasi situazione di pericolo o disturbo e provvedendo all'immediata raccolta delle deiezioni.

12. E' altresì vietato qualsiasi comportamento idoneo a compromettere:

- la sicurezza pubblica;
- la conservazione dell'ambiente naturale;
- il decoro dell'area;
- la libera fruizione degli spazi pubblici;
- la tutela della flora e della fauna.

DEMANDA

Al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Valle Trompia e agli altri Organi di Polizia competenti per territorio, il controllo circa il rispetto della presente ordinanza.

PRECISA

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da norme o regolamenti, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00.

Restano ferme:

- le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006;
- le disposizioni della Legge n. 353/2000;
- le norme della Legge Regionale Lombardia n. 31/2008;
- ogni altra responsabilità civile, amministrativa o penale prevista dall'ordinamento.

La presente ordinanza:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- è resa nota mediante installazione di apposita segnaletica agli accessi dell'area;
- è trasmessa al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Valle Trompia, alla Prefettura di Brescia, alla Questura di Brescia, al Comando Compagnia Carabinieri di Gardone Val Trompia, al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcheno e Lumezzane, ai Vigili del Fuoco e agli uffici comunali interessati.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il Sindaco

Valentina Pedrali / ArubaPEC S.p.A.*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.